

Polizza KASKO N.



LOTTO 4)

POLIZZA Incendio Furto e Kasko dei veicoli
Sezione A) VEICOLI di proprietà dell'Ente
Sezione B) VEICOLI di proprietà /uso agli Amministratori e Dipendenti

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA
PIAZZA LUIGI LUZZATTI, 1
31045 MOTTA DI LIVENZA
P.IVA 80011450261

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.06.2018
Alle ore 24.00 del:	30.06.2021

Con pagamento:

Annuale al:	
--------------------	--

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 6 al fine dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

Polizza KASKO N.

LOTTO IV
Sezione A)

VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

LOTTO IV
Sezione B)

VEICOLI DI PROPRIETA' / USO AGLI
AMMINISTRATORI DIPENDENTI/COLLABORATORI

Polizza KASKO N.

Sezione A) VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto dell'assicurazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Variazioni del rischio
- Art. 2 Buona Fede
- Art. 3 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 4 Durata dell'assicurazione
- Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 6 Recesso per sinistro
- Art. 7 Rescindibilità annuale
- Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Foro competente
- Art. 11 Interpretazione del contratto
- Art. 12 Ispezioni e verifiche della Società
- Art. 13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art. 15 Coassicurazione e delega (opzionale)
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
- Art. 18 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Determinazione e Regolazione del premio
- Art. 20 Estensione territoriale
- Art. 21 Trattamento dati personali

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art. 1 Delimitazione dell'assicurazione
- Art. 2 Esclusioni

SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Denuncia dei sinistri
- Art. 2 Liquidazione del danno- Nomina e mandato dei periti
- Art. 3 Rinuncia all'azione di rivalsa

Polizza KASKO N.

Art. 4 Riparazione e pagamento delle indennità

SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 Criterio di determinazione e di regolazione del premio

Art. 2 Validità dell'assicurazione

Art. 3 Divieto di stipula di altre assicurazioni

Art. 4 Sezioni assicurate

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo:

a) all'Amministrazione

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in "itinere", in conseguenza di:

- ***incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio,***
- ***furto comprese le componenti interne dello stesso, nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all'interno del veicolo,***
- ***cristalli: rottura o altra lesione, comprese operazioni di sostituzione;***
- ***guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l'assicurazione;***
- ***eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, frana, tempesta, bora, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica,***
- ***eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere,***
- ***urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione,***
- ***traino attivo e/o passivo, nonché la manovra spinta a mano, purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.***

Sono compresi in garanzia gli accessori e pezzi di ricambio.

Precisazioni:

- Limitatamente agli airbag ed estintori antincendio la Società rimborserà il danno sino alla concorrenza di
€ 2.000,00. = pro evento/anno assicurativo.
- La Società rimborserà fino alla concorrenza di **€ 2.000,00.** = per cose, oggetti personali contenute all'interno del veicolo e trafugate in occasione del furto o tentato furto del veicolo, ovvero del furto dei contenuti riposti all'interno del veicolo;
- La Società rimborserà fino alla concorrenza di **€ 2.000,00.** = per ogni veicolo, le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.
- La Società rimborserà inoltre fino alla concorrenza di **€ 3.000,00.** = per ogni veicolo, le spese sostenute per l'auto sostitutiva e/o noleggio di veicolo sostitutivo a quello danneggiato, a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.

Tali precisazioni rientrano come sotto limite della somma assicurata per singolo veicolo.

Polizza KASKO N.

Polizza KASKO N.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in **buona fede**.

L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2021.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Polizza KASKO N.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.

Art 7 - Rescindibilità annuale

Polizza KASKO N.

E' facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 15 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ❖ Data di accadimento
- ❖ Numerazione attribuita alla pratica
- ❖ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ❖ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ❖ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ❖ sinistri senza seguito;
- ❖ sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

Polizza KASKO N.

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3

Polizza KASKO N.

della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione I) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Art 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA

Art 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Polizza KASKO N.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1) Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di **€ 20.000,00.=** per ogni veicolo (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), al netto della franchigia fissa e assoluta di **€ 250,00=** per ogni veicolo coinvolto nel sinistro.

Massimo risarcimento per anno assicurativo **€ 110.000,00.**

L'assicurazione opera soltanto se il guidatore è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato dall'Ente all'uso del veicolo.

Art. 2) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano
- a) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- b) cagionati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
- c) derivanti della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti;

SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Denuncia dei sinistri

L'assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, delle modalità e delle casuali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni

In caso di furto o rapina del veicolo, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.

Art. 2) Liquidazione del danno - nomina e mandato dei periti

In caso di DANNO PARZIALE l'indennizzo è determinato senza tener conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo di **€ 20.000,00.=** per singolo veicolo.

A miglior precisazione di quanto riportato al precedente capoverso, in caso di danno parziale non verrà applicato, in alcun caso, il degrado d'uso nei dodici mesi dalla prima immatricolazione, mentre, oltre detto periodo, tale degrado verrà applicato limitatamente alle parti meccaniche in movimento soggette ad usura. Per queste parti verrà indennizzato il valore allo stato d'uso al momento del sinistro, tenuto conto, però, di eventuali recenti sostituzioni o migliorie documentate o ragionevolmente dimostrabili.

Polizza KASKO N.

L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.

In caso di DANNO TOTALE la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo di **€ 20.000,00.** = per singolo veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti, che le parti devono nominare una per ciascuna.

In caso di disaccordo, ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal PRESIDENTE del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro, è accaduto ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della parti sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 3) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.

Art. 4) Riparazioni e pagamento delle indennità

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. Se entro 5 giorni dall'avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

SEZIONE 5) SEZIONI ASSICURATE SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1) Criteri di determinazione e regolazione del premio

- a) al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa il premio lordo di € _____ relativo ai mezzi indicati nella sezione I art 4) ;
- b) viene fissato un premio lordo per mezzo di € _____ ;
- c) il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società/Broker, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre i 120 giorni dalla scadenza del contratto, l'elenco dei mezzi di proprietà, uso

Polizza KASKO N.

all'Amministrazione durante l'attività di servizio/missione quali risultano dai documenti contabili della Contraente.

d) entro 60 dalla data di comunicazione dei dati, il premio verrà regolato su richiesta scritta della Società/Broker in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio del premio anticipato.

Art. 2) Validità dell'assicurazione

Il contraente ha l'obbligo di notifica per i mezzi di proprietà/uso dell'Amministrazione, così come preventivamente riportato nella sezione I.

A maggior precisazione si specifica quanto segue: il contraente ha l'obbligo di denunciare alla Società l'inclusione/esclusione dei mezzi di proprietà/uso dell'amministrazione, e ciò ad integrazione/modifica dell'elenco mezzi riportato nella Sezione I. La copertura decorre dalla data indicata nel fax.

Art. 3) Divieto stipula altra assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato.

Polizza KASKO N.

Art. 4) Sezioni da assicurare

SEZIONE I VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
--

ELENCO PARCO VEICOLI ENTE:

Targa	Descrizione Tipo Veicolo	Marca
CH077XB	AUTOCARRO	LEOMAR RODEO 3.5
VE035911	MACCHINA AGRICOLA	LANDINI
CD821MH	AUTOVETTURA	AUTOVETTURA
CD817LZ	AUTOVETTURA	SKODA FABIA
TVAE647	MACCHINA OPER. A	CASE POCLAIN
AK58176	MOTOVEICOLO	MALAGUTI
AK58177	MOTOVEICOLO	MALAGUTI
TV969058	AUTOCARRO	RENAULT
CT693SX	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER
AJ637SV	AUTOCARRO	HYUNDAI
DH831HV	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'
ET846DW	AUTOCARRO	FIAT PANDA
YA316AN	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO
EL919GE	AUTOVETTURA	FIAT DUCATO 30 2.3 MJT

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·

Durata della polizza; ·

Recesso in caso di sinistro; ·

Foro competente; ·

Obblighi in caso di sinistro

IL

CONTRAENTE.....

Polizza KASKO N.

IV LOTTO

Sezione B) VEICOLI DI PROPRIETA' / USO AGLI AMMINISTRATORI/ DIPENDENTI/COLLABORATORI

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto dell'assicurazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Variazioni del rischio
- Art. 2 Buona Fede
- Art. 3 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 4 Durata dell'assicurazione
- Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 6 Recesso per sinistro
- Art. 7 Rescindibilità annuale
- Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Foro competente
- Art. 11 Interpretazione del contratto
- Art. 12 Ispezioni e verifiche della Società
- Art. 13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art. 15 Coassicurazione e delega (opzionale)
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
- Art. 18 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Determinazione e Regolazione del premio
- Art. 20 Estensione territoriale
- Art. 21 Trattamento dati personali

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art. 1 Delimitazione dell'assicurazione
- Art. 2 Esclusioni

SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Denuncia dei sinistri
- Art. 2 Liquidazione del danno- Nomina e mandato dei periti
- Art. 3 Rinuncia all'azione di rivalsa

Polizza KASKO N.

Art. 4 Riparazione e pagamento delle indennità

SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 Criterio di determinazione e di regolazione del premio

Art. 2 Validità dell'assicurazione

Art. 3 Divieto di stipula di altre assicurazioni

Art. 4 Sezioni assicurate

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo:

a) agli amministratori nel loro complesso, incluso Sindaco,

b) ai collaboratori,

c) ai dipendenti, ai sensi del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in "itinere", in conseguenza di:

- ***incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio,***
- ***furto comprese le componenti interne dello stesso, nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all'interno del veicolo,***
- ***cristalli: rottura o altra lesione, comprese operazioni di sostituzione;***
- ***guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l'assicurazione;***
- ***eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, frana, tempesta, bora, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica,***
- ***eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere,***
- ***urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione,***
- ***traino attivo e/o passivo, nonché la manovra spinta a mano, purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.***

Sono compresi in garanzia gli accessori e pezzi di ricambio.

Precisazioni:

- Limitatamente agli airbag ed estintori antincendio la Società rimborserà il danno sino alla concorrenza di **€2.000,00.=** pro evento/anno assicurativo.
- La Società rimborserà fino alla concorrenza di **€ 2.000,00.=** per cose, oggetti personali contenute all'interno del veicolo e trafugate in occasione del furto o tentato furto del veicolo, ovvero del furto dei contenuti riposti all'interno del veicolo;
- La Società rimborserà fino alla concorrenza di **€ 2.000,00.=** per ogni veicolo, le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.
- La Società rimborserà inoltre fino alla concorrenza di **€ 3.000,00.=** per ogni veicolo, le spese sostenute per l'auto sostitutiva e/o noleggio di veicolo sostitutivo a quello danneggiato, a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.

Polizza KASKO N.

Tali precisazioni rientrano come sottolimito della somma assicurata per singolo veicolo.

Polizza KASKO N.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in **buona fede**.

L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2021.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Polizza KASKO N.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Ai sensi dell'art 35 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell' iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.

Polizza KASKO N.

Art 7 - Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ❖ Data di accadimento
- ❖ Numerazione attribuita alla pratica
- ❖ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ❖ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ❖ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ❖ sinistri senza seguito;
- ❖ sinistri respinti.

Polizza KASKO N.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3

Polizza KASKO N.

della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione II) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Art 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA

Art 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Polizza KASKO N.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1) Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di **€ 20.000,00.=** per ogni veicolo (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), al netto della franchigia fissa e assoluta di **€ 250,00=** per ogni veicolo coinvolto nel sinistro.

Massimo risarcimento per anno assicurativo **€ 110.000,00.**

L'assicurazione opera soltanto se il guidatore è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato dall'Ente all'uso del veicolo.

Art. 2) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- d) subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano
- e) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- f) cagionati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
- g) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti;

SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Denuncia dei sinistri

L'assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni, dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, delle modalità e delle casuali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni

In caso di furto o rapina del veicolo, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.

Art. 2) Liquidazione del danno - nomina e mandato dei periti

In caso di DANNO PARZIALE l'indennizzo è determinata senza tener conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo di **€ 20.000,00.=** per singolo veicolo.

L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.

In caso di DANNO TOTALE la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo di **€ 20.000,00.=** per singolo veicolo.

Polizza KASKO N.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra le Parti stesse, oppure , a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti, che le parti devono nominare una per ciascuna.

In caso di disaccordo, ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal PRESIDENTE del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro, è accaduto ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettategli.

Art. 3) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.

Art. 4) Riparazioni e pagamento delle indennità

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. Se entro 5 giorni dall'avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

SEZIONE 5) SEZIONI ASSICURATE SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

Art.1) Criteri di determinazione e regolazione del premio

- a) al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa il premio lordo di € relativo ad un ammontare annuo presunto di percorrenza chilometrica complessiva per la sezione II pari a **2000 Km**;
- b) viene fissato un premio lordo di €. per ogni chilometro di percorrenza superiore a quella dichiarata in via preventiva;
- c) il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società/Broker, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre i 120 giorni dalla scadenza del contratto, l'ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati dai veicoli di proprietà e/o in uso ai dipendenti, al segretario, ai collaboratori, al sindaco, a tutti gli amministratori.
- d) entro 60 dalla data di comunicazione dei dati, il premio verrà regolato su richiesta scritta della Società/Broker in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio del premio anticipato.

Polizza KASKO N.

Art. 2) Validità dell'assicurazione

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate riferite al parco mezzi individuate nella sezione II .

Art. 3) Divieto stipula altra assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato.

Art. 4) Sezioni da assicurare

SEZIONE II VEICOLI DI PROPRIETA' /USO AGLI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI/COLLABORATORI

Su km = 2000 annui

Quotazione €/K m _____ lorde

Totale sezione €. _____

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·

Durata della polizza; ·

Recesso in caso di sinistro; ·

Foro competente; ·

Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

.....